

STATUTO

Art.1 – Denominazione E' costituita l'Associazione denominata "FRATELLANZA BIANCA UNIVERSALE", abbreviabile in "Associazione F.B.U." Il termine "BIANCA" non contiene alcun riferimento al colore della pelle proprio ad una razza, ma al contrario, esprime in analogia al colore bianco che è la sintesi di tutti gli altri colori, l'idea di Fratellanza Universale, la quale abbraccia tutti gli esseri umani, senza eccezione, invitandoli a realizzare sulla terra una vita fraterna, armoniosa, nel rispetto di ogni razza, di ogni religione e di ogni nazionalità.

Art.2 – Sede L'Associazione ha sede in Piegaro (PG) Vocabolo Torre, n.103, l'Associazione potrà essere trasferita in altro luogo su decisione unanime del Consiglio Direttivo che potrà decidere anche l'apertura di sedi secondarie.

Art.3 – Oggetto e Scopo L'Associazione " Fratellanza Bianca Universale " è un'associazione a carattere nazionale, senza scopo di lucro, apolitica, fondata sul volontariato, che opera nel campo della spiritualità, della cultura, della socialità e della solidarietà e che attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione, con attività rivolte ai soci e alla collettività, favorisce la crescita culturale, morale e spirituale degli individui. Essa ha per finalità lo studio, la divulgazione, la trasmissione e la messa in pratica dell'Insegnamento trasmesso dal filosofo e Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov, che propone la diffusione dei valori universali di fratellanza e solidarietà fra i popoli, la sintesi armonica dei diversi aspetti di una cultura mondiale, la promozione dei valori morali dell'individuo, uno sviluppo sociale, economico e tecnologico in armonia con la natura. L'associazione F.B.U., non è un'organizzazione religiosa, ciascun associato è libero di perseguire il proprio impegno religioso nella confessione da lui scelta. L'insegnamento su cui si fonda l'associazione F.B.U. non reca nuovi principi rispetto ai grandi insegnamenti del passato, ma propone nuovi metodi, con un linguaggio chiaro e preciso, che possono essere d'ausilio per affrontare le problematiche relative alla crescita interiore. Ciò che rileva, pertanto, per gli associati non è la diffusione o l'affermazione della F.B.U. in quanto associazione, ma la diffusione dell'idea di Fratellanza Universale. Lo scopo e l'obiettivo per cui è nata la F.B.U. è, infatti, quello di apportare un proprio contributo all'elevazione delle coscienze. In linea generale, i mezzi di azione dell'Associazione consistono nella messa in pratica di tutti i metodi tendenti a diffondere il suddetto insegnamento, quali

conferenze, anche audio e video, esercizi, canti, danze ritmiche, musica, pittura, scultura, pratiche di meditazione, preghiera, vita collettiva, artigianale ed agricola, consumo di pasti vegetariani con l'organizzazione di congressi, riunioni, o incontri presso la propria sede o altre sedi stabilite dal Consiglio Direttivo. Le attività collettive presso la sede sono aperte e non hanno carattere comunitario. Ciascun associato prosegue le proprie attività professionali e familiari nella società. L'Associazione potrà, per la realizzazione del proprio scopo, acquistare, affittare, vendere terreni e immobili, costruire edifici, effettuare qualsiasi transazione di mobili ed immobili secondo le leggi vigenti, acquistando anche quote di Società. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse connesse, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 – Simbolo L'Associazione è contraddistinta dal simbolo "àncora e due mani che versano acqua"; il logo è di colore blu su sfondo bianco.

Art. 5 – Durata L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 6 – Aderenti L'Associazione è composta da: Soci Garanti Soci Sostenitori Soci Ordinari Soci Simpatizzanti. –Sono Soci Garanti i fondatori dell'Associazione ed altri che per anzianità o per meriti venissero co-optati dagli stessi. I Soci Garanti versano una quota sociale uguale a quella dei Soci Sostenitori. –Sono Soci Sostenitori i soci che s'impegnano a sostenere finanziariamente l'Associazione versando una quota sociale maggiore degli altri Soci. –Sono Soci Simpatizzanti tutti quelli che aderiscono all'Associazione, per la durata del primo anno. La candidatura a socio ordinario e/o sostenitore, dopo il detto periodo, dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo, previo richiesta su modulo previsto, che potrà a proprio giudizio anticipare o posticipare la candidatura. Il Socio Simpatizzante non versa alcuna quota sociale, ad esclusione, quando prevista, della quota giornaliera di presenza a congressi, riunioni o incontri organizzati presso la sede dell'Associazione. Il socio Simpatizzante dopo due anni consecutivi di non partecipazione alla vita dell'Associazione perde automaticamente la qualifica di socio. Il socio Simpatizzante può partecipare all'Assemblea degli Aderenti, ma senza diritto di voto. –Sono Soci Ordinari tutti gli altri soci. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in

merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, con la sola esclusione per il socio simpatizzante del diritto di voto nell'Assemblea degli Aderenti. I soci eleggono domicilio presso l'Associazione, nella cui sede legale essi prenderanno cognizione di tutti gli avvisi, delle convocazioni e degli atti inerenti la vita sociale, con eventuale ulteriore avviso da parte del Consiglio Direttivo. A tutti i soci verrà rilasciata una tessera di appartenenza all'Associazione.

Art. 7 – Domanda di ammissione. Chi intende aderire all'Associazione deve redigere su apposito modulo la domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine suddetto, s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art. 8 – Diritti dei soci. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la rinuncia del socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale, e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione, ad esclusione del socio simpatizzante, comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione dà diritto a frequentare i locali e le aree dell'Associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento nel rispetto delle finalità dell'Associazione stessa.

Art. 9 – Decadenza dei soci. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, tramite dimissioni che potranno manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale. Il recesso avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali

l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso. Il socio simpatizzante, dopo due anni consecutivi di non partecipazione alla vita dell'Associazione, viene automaticamente escluso senza alcuna notifica.

Art. 10 – Servizio volontario e gratuito. Tutti i lavori svolti dai soci presso la sede dell'Associazione vengono effettuati volontariamente e gratuitamente, senza alcun compenso di nessuna natura, saranno eventualmente rimborsate le spese documentate, anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11 – Patrimonio ed entrate. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: a- dei versamenti effettuati dagli aderenti all'Associazione; b- dei redditi derivanti dal suo patrimonio; c- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione e al pagamento della quota giornaliera di presenza ai congressi, riunioni o incontri organizzati presso la sede. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per

successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 12 – Organi. Sono organi dell'Associazione: a– l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione; b– il Consiglio dei Garanti; c– il Consiglio Direttivo; d– il Presidente del Consiglio Direttivo; e– il Collegio dei Revisori dei Conti a) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa, il Socio Simpatizzante può partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 Agosto) e del bilancio preventivo (entro il 31 Marzo) . Essa inoltre provvede: – alla nomina del Consiglio Direttivo fra gli aderenti proposti dal Consiglio dei Garanti e alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; – delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; – delibera sulle modifiche al presente Statuto; – approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; – delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; – ratifica l'esclusione dall'Associazione di qualsiasi aderente. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno degli aderenti o da almeno la maggioranza dei Consiglieri. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli aderenti che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa. La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni aderente all'Associazione, ad esclusione del Socio Simpatizzante, ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per le modifiche statutarie, occorre anche il parere favorevole dei 4/5 dei Soci Garanti. Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 4/5 dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione, con esclusione delle deleghe e il parere favorevole dei 4/5 dei Soci Garanti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione. b) Il Consiglio Dei Garanti è composto da tutti i Soci Garanti che possono essere da un minimo di due a un massimo di sette e si riunisce ogni qualvolta uno dei componenti lo ritiene necessario, per proporre un nuovo membro tra i soci ordinari o sostenitori da candidare per meriti o anzianità di adesione all'Associazione. Per essere nominato Socio Garante e automaticamente facente parte del Consiglio Dei Garanti è necessario che l'unanimità dei Soci Garanti esprima parere favorevole. Verrà tenuto un registro dove verranno registrati i verbali del Consiglio. Sono compiti del Consiglio dei Garanti : – sottoporre all'Assemblea degli aderenti, per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo, una lista di aderenti compresi fra i soci ordinari, sostenitori e garanti che dovranno essere votati dall'Assemblea; – garantire che l'attuazione degli scopi sociali sia effettuata coerentemente con lo spirito dell'Insegnamento trasmesso dal filosofo e Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov; – approvare, con il consenso favorevole dei 4/5 dei membri, la modifica dello statuto o la delibera di scioglimento dell'Associazione. c-d) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri a un massimo di dodici, eletti dall'assemblea su lista proposta dal Consiglio Dei Garanti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: – la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; – la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere tra i Consiglieri eletti. I componenti del Consiglio, ad esclusione del Presidente, possono ricoprire più cariche; – l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti; – la

predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 4/5 dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali Assemblee, del Consiglio Direttivo e il Libro degli aderenti all'Associazione. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri dal Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. e) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri effettivi e di un supplente (quest'ultimo subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti dall'assemblea generale dei soci fra i soci sostenitori e i soci ordinari in base alla loro competenza in campo contabile e fiscale. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri.

Art. 13 – Incompatibilità Non possono ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne che possono influire sul buon nome della Associazione.

Art. 14 – Bilancio consuntivo e preventivo L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1° Luglio e termina il 30 Giugno di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 31 Luglio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione della Assemblea. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione della Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 15 – Avanzi di gestione Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 16 –Donazioni ed Elargizioni L'Associazione potrà dare contributi, elargizioni ed effettuare donazioni a Fondazioni, Associazioni, Comitati, Cooperative sia nazionali che internazionali che diffondono l'Insegnamento trasmesso dal filosofo e Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov.

Art. 17 –Scioglimento In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, analoghe, pubbliche o comunque riconosciute di utilità pubblica, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18 –Clausola compromissoria In caso di controversie tra i Soci o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, la soluzione viene affidata ad un Collegio di tre arbitri, da nominarsi dall'Assemblea, che giudicherà secondo diritto ma senza formalità di procedura.

Art. 19 –Legge applicabile Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile